



**REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE E PER L'USO DELL'ELENCO FORNITORI
TELEMATICO DI SINTEL**



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 47 Reg. CC/23 Prop. Del. NELLA SEDUTA
DELL'11.05.2021

Art. 1 Destinatari del Regolamento

Il Comune di Bergamo si dota del presente regolamento che disciplina gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare dall’art. 36 del medesimo decreto nonché, sino alla data ivi normativamente prevista, mediante le procedure disciplinate dall’articolo 1 comma 2 del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.

Il presente Regolamento disciplina altresì l’istituzione e la gestione dell’Elenco degli Operatori Economici per l’individuazione dei soggetti da invitare in caso di procedure negoziate o da consultare in caso di affidamenti diretti, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, il suo aggiornamento ed ogni altra modalità e regola di gestione.

L’Elenco degli Operatori Economici del Comune di Bergamo è istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell’Elenco Fornitori Telematico (E.F.T.) della Piattaforma “SINTEL”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 6 bis della Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e dai successivi provvedimenti regionali attuativi per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale.

L’utilizzo dell’elenco di operatori economici del Comune di Bergamo è soggetto al Codice dei contratti pubblici ed alla relativa disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- > **Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- > **A.R.I.A. S.p.A.:** Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Lombardia che, a far data dal 01/07/2019, ha incorporato la Società ARCA S.r.l.;
- > **SINTEL:** la piattaforma informatica utilizzata per la gestione dell’Elenco, il cui accesso e utilizzo è disciplinato dalle Modalità d’uso SINTEL;
- > **Modalità d’uso SINTEL:** la documentazione applicativa e di dettaglio in corso di validità, quale ad esempio il Manuale Utente/Fornitore reperibile sul Sito internet di ARIA S.p.A., al link: www.ariaspa.it.; le Modalità d’uso SINTEL sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, fermo restando che, in caso di contrasto, prevarrà quest’ultimo;
- > **Elenco Fornitori Telematico (per brevità E.F.T.):** l’Elenco degli operatori economici istituito dal Comune di Bergamo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’articolo 1 comma 2 del DL 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, nonché della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4 e successivi aggiornamenti.
- > **Fornitore Registrato:** il fornitore o prestatore di servizi registratosi seguendo la procedura prevista sul Sito, secondo quanto stabilito dalle Modalità d’Uso SINTEL;
- > **Fornitore Iscritto:** il Fornitore che si è iscritto per l’EFT di Sintel, per una o più specifiche categorie o sottocategorie merceologiche;
- > **Fornitore Certificato:** il Fornitore Registrato e Iscritto che ha effettuato il caricamento di tutti gli ulteriori documenti richiesti dal Comune di Bergamo per lo specifico Elenco disciplinato dal presente Regolamento;
- > **Manuale Operativo:** il documento approvato da parte del Dirigente dell’Ufficio Contratti che disciplina nel dettaglio le modalità di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico e la sua gestione, nonché le operazioni di sorteggio al suo interno, nel rispetto di quanto indicato dal presente Regolamento.

Art. 3 Procedure di affidamento

PER SERVIZI E FORNITURE

> Per gli acquisti di servizi e forniture fino alle soglie di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; è integralmente demandata al RUP la decisione in ordine alla scelta dell'Operatore Economico, pur nel rispetto dei principi richiamati all'art. 36 comma 1 del Codice degli Appalti e dell'obbligo di cui all'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296. Fanno eccezione gli acquisti di servizi e forniture di importo entro il limite di cui all'art. 1 comma 450 L. 27/12/2006 n. 296 eseguiti a cura del Provveditorato per i quali è possibile procedere mediante buono d'ordine ritenendo implicita la motivazione nella funzione ad esso assegnata, fermo restando il rispetto della programmazione biennale dei fabbisogni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

> Per gli acquisti di servizi e forniture oltre le soglie di valore indicate al comma 1 e fino alle soglie di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, si procede mediante utilizzo di MePa o convenzioni Consip o Neca ovvero di Sintel, in considerazione della specificità dell'affidamento, della reperibilità o meno del prodotto nel mercato elettronico, del grado di concorrenzialità, lasciando alla discrezionalità del RUP nella Determinazione a contrarre, l'individuazione della strumentazione che ritenga idonea e più performante all'acquisto, nonché l'individuazione del numero di Operatori Economici da invitare, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa, individuati anche sulla base di indagini di mercato o tramite l'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo o altri elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

PER I LAVORI

> Per lavori relativi alle soglie di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; è integralmente demandata al RUP la decisione in ordine alla scelta dell'Operatore Economico, pur nel rispetto dei principi richiamati all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; al fine di agevolare le piccole imprese, la scelta potrà essere operata tra gli operatori economici che non sono in possesso di certificazione SOA;

> Per lavori relativi alle soglie di cui all'articolo 36 comma 2 lettera c), c-bis), d) e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, si procede mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, del numero di operatori minimo indicato per legge.

Per le procedure negoziate gli operatori economici sono individuati all'interno dell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; rimane salva la possibilità, da motivare nella determinazione a contrarre, di invitare un numero di operatori superiore a quello minimo normativamente previsto, seppur nel rispetto dei principi di proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa.

In relazione alla specificità oppure complessità delle prestazioni oggetto di affidamento ovvero al numero degli operatori economici certificati nell'Elenco, è comunque fatta salva la

possibilità di attivare manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Per le procedure di importo superiore alla soglia comunitaria trovano applicazione le procedure ordinarie previste dalle Direttive comunitarie e dal D.Lgs. 50/2016.

Tali procedure, previa adeguata motivazione, possono essere utilizzate anche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, pur nel rispetto dei principi di proporzionalità e dei tempi di conclusione del procedimento previsti dal d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.

Art. 4

Accesso all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

L'accesso all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo avviene attraverso la piattaforma SINTEL e il suo omonimo Elenco Fornitori Telematico ed è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dalle Modalità d'uso Sintel.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono accedere all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo secondo quanto indicato al successivo art. 8.

Art. 5

Utilizzo dell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

Fatta eccezione per i servizi di architettura e ingegneria e salvo quanto previsto al precedente art. 3, l'Elenco Fornitori Telematico è utilizzato per la scelta, per ciascuna categoria o sottocategoria merceologica, degli Operatori Economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, nonché di ulteriori requisiti richiesti dal Comune di Bergamo, da invitare alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché per il regime temporaneo ivi previsto dell'articolo 1 comma 2 del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

Per i soli affidamenti relativi ai servizi di architettura e ingegneria non è richiesta l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo, dovendosi fare riferimento all'Elenco degli operatori abilitati sulla piattaforma telematica ARIA-SINTEL.

L'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico non è, in ogni caso, condizione esclusiva per la partecipazione alle procedure di acquisto sotto la soglia comunitaria potendo la Stazione Appaltante, in ragione della specificità della singola prestazione oggetto di acquisizione o del numero ristretto di potenziali concorrenti ovvero di altra situazione, da motivare nella determinazione a contrarre o nell'atto di affidamento, procedere senza ricorso ai soggetti certificati nell'Elenco Fornitori Telematico.

La Giunta Comunale può approvare protocolli di legalità che dovranno essere inseriti nei documenti richiesti in sede di gara, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Di norma, in caso di ricorso all'Elenco Fornitori Telematico si procede mediante sorteggio fra gli operatori economici certificati in possesso dei requisiti di legge, fatta salva una diversa e motivata modalità di scelta degli operatori economici da indicare nella determinazione a contrarre o atto equivalente da parte dell'Ufficio competente per materia, sempre nel rispetto dei principi generali del D.Lgs. 50/2016 e della legge 241/90.

Per ogni procedura di gara le effettive modalità di svolgimento del sorteggio dei soggetti da invitare sono attivate secondo quanto definito dal Manuale Operativo.

Il Comune di Bergamo potrà selezionare gli operatori economici da invitare alle singole procedure sulla base delle informazioni dichiarate dai medesimi in fase di certificazione all'Elenco. Gli Operatori Economici che non compilino in modo completo la domanda e/o non tengano aggiornati i dati già forniti non potranno sollevare eccezioni in merito al mancato invito alle procedure di gara nel caso in cui gli invitati siano selezionati sulla base delle informazioni desumibili dall'Elenco.

Art. 6 Rotazione

La rotazione tra gli operatori economici si applicherà da parte dell'Ente il quale deciderà, fatte salve eventuali deroghe previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Manuale Operativo, di selezionare o delimitare il numero degli operatori economici cui si rivolge a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l'affidamento immediatamente precedente, se la prestazione principale abbia il medesimo contenuto sostanziale.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si tiene conto di tutti gli affidamenti complessivamente disposti dal Comune di Bergamo, fatto salvo per gli affidamenti di valore inferiore a € 5.000, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 c. 450 della legge 296/2006, per i quali la Stazione Appaltante darà adeguata motivazione nella determinazione a contrarre della deroga al principio della rotazione.

Il Comune di Bergamo darà attuazione al principio di rotazione individuando regole precettive all'interno del Manuale Operativo e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza cui fa rinvio.

Nei medesimi atti potrà essere prevista la ripartizione degli affidamenti in fasce in base al valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali.

Art. 7 Soggetti ammessi all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo e categorie merceologiche

L'Elenco Fornitori Telematico è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche corrispondenti alle categorie e sottocategorie presenti sulla piattaforma SINTEL in conformità alle Modalità d'uso SINTEL.

Le categorie e sottocategorie merceologiche presenti sulla piattaforma SINTEL possono subire modifiche nell'ambito delle corrispondenti tipologie di lavori, beni e servizi.

Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere la certificazione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo per le Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che l'indicazione delle Categorie Merceologiche dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione.

Per le modalità di iscrizione si rimanda al Manuale Operativo.

Non è ammessa la certificazione all'Elenco Fornitori Telematico per la medesima Categoria Merceologica a titolo individuale e associato sotto qualsiasi forma. In caso di violazione tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa

parte la medesima società) saranno cancellati dall'Elenco Fornitori Telematico. Tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni.

Non è ammessa la certificazione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni all'interno di soggetti giuridici già certificati. In caso di società di capitali è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono la certificazione all'E.F.T., a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Art. 8

Requisiti di certificazione per l'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

In generale, i requisiti di certificazione riferibili a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture sono i seguenti:

- a) requisiti di ordine generale, per cui i soggetti obbligati non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) assenza di provvedimenti di risoluzione contrattuale da parte del Comune di Bergamo per inadempimento dell'appaltatore ovvero assenza di situazioni conflittuali in relazione ad un precedente appalto del Comune di Bergamo; le predette situazioni sono ostative se l'appalto è stato affidato nel triennio solare, ivi incluso l'anno corrente; per il computo del triennio farà fede la data di notifica del provvedimento di risoluzione ovvero la data della comunicazione scritta del RUP all'Ufficio Contratti in ordine alla sussistenza delle situazioni conflittuali;
- c) la certificazione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo è monosoggettiva: per cui non è consentito in fase di certificazione il ricorso all'istituto dell'avvalimento né al Raggruppamento temporaneo;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000 è necessaria la certificazione SOA; l'operatore economico potrà certificarsi all'Elenco per ciascuna delle categorie SOA Generali e Speciali di cui è in possesso; le categorie di lavorazioni e le relative classifiche sono da indicare espressamente in sede di certificazione; l'attestazione SOA è di per sé sola sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- e) per i lavori di importo inferiori a € 150.000, se non in possesso di attestazione SOA, l'operatore economico dovrà rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Per la modalità di certificazione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo si fa rinvio al Manuale Operativo.

Art. 9

Modalità di certificazione per l'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

La certificazione all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo avviene esclusivamente mediante presentazione della documentazione, in modalità telematica, secondo le modalità tassativamente indicate nel Manuale Operativo.

Qualunque difformità o carenza della documentazione sarà ostativa alla certificazione all'Elenco Fornitori Telematico.

Art. 10

Esito della certificazione

A fronte della presentazione della documentazione l'Ufficio Contratti effettua una verifica meramente formale della regolarità della documentazione presentata, riservandosi la facoltà di effettuare controlli a campione, in misura minima pari al 10% dei soggetti certificati, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la consistenza della documentazione prodotta.

In assenza di diversa comunicazione da parte del Comune di Bergamo la richiesta di certificazione sarà considerata accettata e l'operatore economico entrerà a fare parte dell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo.

Per una più esaustiva disciplina del merito si fa rinvio al Manuale Operativo.

L'inserimento nell'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture o servizi, non essendo il Comune di Bergamo in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti in Sintel o certificati per l'E.F.T. del Comune di Bergamo.

Ove il Comune di Bergamo ritenga di avvalersi dell'Elenco Fornitori Telematico, gli operatori economici certificati saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità.

Resta inteso che l'unico soggetto responsabile della certificazione o della mancata certificazione all'E.F.T. del Comune di Bergamo è il Comune stesso; ARIA S.p.A. e per essa Regione Lombardia non potranno essere in alcun modo ritenute responsabili per la certificazione o la mancata certificazione all'E.F.T. del Comune di Bergamo. ARIA S.p.A. verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione inviata dall'operatore economico ai fini dell'iscrizione in SINTEL e la sottoscrizione della stessa attraverso la firma digitale.

Art. 11

Durata della certificazione

La richiesta di certificazione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti è consentita in ogni momento. La certificazione ottenuta è efficace per tutta la durata di operatività dell'E.F.T. al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti:

- lo status di «Iscritto» o «Scaduto» nella piattaforma Sintel
- il mantenimento della documentazione richiesta dal Comune di Bergamo per la certificazione sempre visibile in Sintel nel profilo dell'Operatore Economico.

L'aggiornamento dei dati e delle informazioni è effettuato a cura dell'operatore economico nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 12

Cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo

La cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo dei soggetti certificati ha luogo per:

- a) cessazione di attività;

- b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL secondo quanto stabilito nelle Modalità d'uso SINTEL;
- c) perdita dei requisiti richiesti per la certificazione per l'E.F.T. del Comune di Bergamo secondo quanto previsto nel presente Regolamento;
- d) esecuzione o conclusione di un appalto per il Comune di Bergamo con collaudo o certificato di regolare esecuzione di lavoro o di servizio non positivo;
- e) risoluzione di un precedente contratto sottoscritto nel triennio con il Comune di Bergamo per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo da parte dell'operatore economico; nel triennio si considera anche l'anno solare in corso;
- f) avere commesso nel triennio, considerando anche l'anno solare in corso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Bergamo o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) inosservanza del Codice di Comportamento del Comune di Bergamo;
- h) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'Operatore Economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- i) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti essenziali secondo quanto previsto al successivo art. 13;
- j) perdita dello status di "Iscritto" o "Scaduto" dell'operatore economico.

Ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera j), per la quale la cancellazione è automatica, la cancellazione verrà disposta con provvedimento dal Comune di Bergamo.

L'operatore economico cancellato dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo potrà presentare nuova richiesta di certificazione qualora abbia rimosso la causa della cancellazione e si trovi in possesso dei requisiti stabiliti nelle Modalità d'uso Sintel e nel presente Regolamento. Fanno eccezione le ipotesi di cancellazione di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) per le quali il dirigente del servizio competente adotterà specifici provvedimenti restrittivi nei loro confronti la cui durata verrà determinata in relazione alla gravità del fatto e alle sue conseguenze, predeterminata nella misura minima di mesi uno e massima di mesi ventiquattro.

Per una più puntuale disciplina si fa rimando al Manuale Operativo.

Art. 13

Segnalazione delle variazioni e mantenimento della certificazione

Gli operatori economici certificati sono tenuti a mantenere aggiornati e a rinnovare all'occorrenza i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione costituiscono causa di cancellazione dall'Elenco, come precedentemente previsto all'art. 12 lettera i).

L'Elenco Fornitori Telematico è aggiornato automaticamente sulla base delle richieste e delle dichiarazioni pervenute da parte degli operatori economici.

Per una più puntuale disciplina si fa rimando al Manuale Operativo.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alle finalità di cui al presente Regolamento nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti. In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare è il Comune di Bergamo.

Art. 15

Seggio di gara

Fatta eccezione per gli affidamenti di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, tutte le fasi di procedura per l'affidamento di un appalto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sono svolte interamente da un Seggio di gara.

Il Seggio di gara è composto da tre membri, di cui uno assume le vesti di Presidente; questi ha la qualifica di Dirigente oppure deve avere funzioni delegate da un Dirigente; gli altri due componenti devono avere competenze specifiche in materia di appalti oppure nella materia oggetto d'appalto, fermo restando l'assenza di motivi ostativi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP è chiamato comunque, salvo legittimo impedimento, a sovrintendere alle operazioni del Seggio di gara e assume la direzione dei lavori di gara in luogo del Presidente del Seggio a partire dalla fase della proposta di aggiudicazione.

Nelle procedure gestite con sistemi telematici non trova applicazione l'obbligo di seduta pubblica per tutte quelle attività che vengono svolte mediante la piattaforma di negoziazione. Pertanto, le attività del Seggio di gara possono svolgersi in seduta riservata.

Le sedute del Seggio si possono svolgere anche mediante collegamento telematico a distanza.

Qualora il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, il Seggio di gara cura la valutazione della documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa; al termine, dichiarate le ammissioni e le eventuali esclusioni, anche all'esito del soccorso istruttorio, trasmette le risultanze al RUP.

Questi riassume le operazioni di gara con la proposta di nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la prosecuzione delle attività di valutazione dell'offerta tecnica ed economica.

Il Seggio di gara, al termine del suo operato, rimette gli atti al Dirigente per l'assunzione del provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti (c.d. "Declaratoria di ammissione e/o di esclusione").

Art. 16

Commissione giudicatrice

Qualora il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica ed economica devono essere valutate da una Commissione appositamente nominata con provvedimento del Dirigente competente per materia su proposta del RUP. Di norma, si compone di 3 membri di cui uno assume le vesti di Presidente ed uno di Segretario, se non diversamente nominato, con funzioni di verbalizzante.

Valgono le disposizioni previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

Tutti i membri possono essere individuati all'interno del Comune di Bergamo, salvaguardando nella scelta la dovuta e puntuale competenza, fermo restando l'assenza di motivi ostativi di cui all'art. 77 commi 4 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Sussiste la motivata possibilità, in ragione della specificità e/o complessità delle prestazioni oggetto di valutazione, di ricorrere a uno o più membri esterni, selezionati secondo criteri di competenza e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

I corrispettivi per i membri esterni sono determinati a corpo in via forfettaria in ragione, essenzialmente, della complessità del procedimento e del numero delle offerte tecniche oggetto di valutazione.

La Commissione opera in una o più sedute riservate e, con riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica, rende note le attività svolte in apposito verbale che, al termine della procedura, viene pubblicato unitamente ai report di gara.

Nelle procedure gestite con sistemi telematici non trova applicazione l'obbligo di seduta pubblica per tutte quelle attività che vengono svolte mediante la piattaforma di negoziazione. Pertanto, le attività della Commissione giudicatrice possono svolgersi in seduta riservata.

Le sedute della Commissione giudicatrice si possono svolgere anche mediante collegamento telematico a distanza.

Art. 17

Forma del contratto e spese

L'ultima fase delle procedure di affidamento è la conclusione del contratto nelle forme previste dal presente regolamento.

Il contenuto del contratto è definito sulla base degli atti di gara e della offerta presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, sulla base della documentazione prodotta in sede di procedura di gara e acquisita al protocollo dell'Ente.

Per tutti gli acquisti di lavori, servizi e forniture il cui importo contrattuale, al netto di IVA, è inferiore alle soglie di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) e b) e 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e, sino alla sua vigenza, dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, il contratto è concluso direttamente dall'Ufficio competente per materia mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Per gli acquisti di importo pari o superiore alle soglie di cui al precedente comma, in caso di affidamento di lavori di importo a base di gara pari o inferiore ad euro 500.000,00 e di servizi e forniture il cui importo a base di gara risulta di valore inferiore alle soglie comunitarie, il contratto si conclude, mediante scrittura privata in modalità elettronica con sottoscrizione mediante firma digitale anche a distanza.

Per gli affidamenti conclusi in MePa o Neca o mediante convenzionamento in Consip, il contratto verrà stipulato secondo le regole dettate dal Mercato elettronico di riferimento.

Per gli acquisti di lavori di importo a base di gara pari o superiore ad euro 500.000,00 e di servizi e forniture il cui importo a base di gara è di valore pari o superiore alle soglie comunitarie la stipulazione del contratto avverrà, previa istruttoria dell'Ufficio Contratti, in

modalità elettronica in forma di atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante. In alternativa a quest'ultima ipotesi, ma solo su motivata richiesta dell'Appaltatore, il contratto potrà essere stipulato con atto pubblico notarile informatico; in tal caso sarà onere dell'Appaltatore fornire l'indicazione dello Studio notarile cui trasferire la competenza a rogare il contratto.

In casi eccezionali o di estrema necessità, oggettivamente sostenibili, i contratti di cui al comma precedente potranno essere sottoscritti mediante scrittura privata telematica a distanza.

La Giunta Comunale, ad esito di adeguata e documentata attività di monitoraggio e verifica di impatto sulla operatività degli uffici, potrà modificare la soglia indicata ai capoversi precedenti.

Per tutte le ipotesi qui previste, le spese contrattuali connesse e conseguenti sono a carico dell'Appaltatore.

Più puntuali indicazioni in merito alla forma del contratto e agli adempimenti connessi sono fornite nel Manuale Operativo.

Art. 18

Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento avrà efficacia a far data dal trentesimo (30°) giorno dalla pubblicazione all'albo della deliberazione di approvazione.

Sostituisce ogni atto previgente contenente disposizioni in contrasto con le nuove previsioni del presente Regolamento.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'acquisito di beni e servizi mediante procedure telematiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/10029624 P.G. in data 27/04/2004.

Avrà validità fino all'adozione di successivo formale provvedimento, fatte salve eventuali modifiche che dovessero sopraggiungere per effetto di leggi e regolamenti in materia.

INDICE

Art. 1 - Destinatari del Regolamento	pag. 1
Art. 2 – Definizioni	pag. 1
Art. 3 - Procedure di affidamento	pag. 2
Art. 4 - Accesso all'Elenco Fornitori Telematico (per brevità E.F.T.) del Comune di Bergamo	pag. 3
Art. 5 - Utilizzo dell'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo	pag. 3
Art. 6 – Rotazione	pag. 4
Art. 7- Soggetti ammessi all'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo e categorie merceologiche	pag. 4
Art. 8 - Requisiti di certificazione per l'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo	pag. 5
Art. 9 - Modalità di certificazione per l'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo	pag. 5
Art. 10 - Esito della certificazione	pag. 6
Art. 11 - Durata della certificazione	pag. 6
Art. 12 - Cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico del Comune di Bergamo	pag. 6
Art. 13 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento della certificazione	pag. 7
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	pag. 8
Art. 15 - Seggio di gara	pag. 8
Art. 16 - Commissione giudicatrice	pag. 9
Art. 17 - Forma del contratto e spese	pag. 9
Art. 18 - Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 10